

STATUTO

**CIVITAS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BONATE SOPRA BG VIA MONTE
GRAPPA 27

Numero REA: BG - 465716

Codice fiscale: 04475040160

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio n. 8633/7308

"STATUTO"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita con sede nel Comune di **Bonate Sopra (BG)**, la società Cooperativa denominata

"CIVITAS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza anche altrove.

Art. 2 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci dissenzienti da esercitarsi ai sensi dell'art 11 del presente Statuto.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 381/1991, è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; ed il suo agire è improntato al rispetto dei principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualità, la solidarietà sociale, la democrazia interna ed esterna, l'impegno verso la collettività, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e in special modo il Volontariato, i fruitori dei servizi e gli Enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva, la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, offrendo loro occupazione lavorativa alle migliori condizioni socio-economiche di mercato; a tal fine la Cooperativa in considerazione delle concrete esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata, autonoma, ovvero, in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. Ai fini

di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite la prestazione dei propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

In particolare la Cooperativa intende gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, totalmente o parzialmente:

- residenze Sanitario Assistenziali per anziani e Residenze Sanitarie per Disabili;
- strutture di accoglienza per persone fragili e/o affette da demenza e Nuclei Alzheimer;
- mini-alloggi e strutture con accoglienza in Residenzialità Assistita;
- poliambulatori e Punti Prelievo;
- attività e servizi di Assistenza Domiciliare, forniti sia in forma diretta che in applicazione di contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche;
- centri diurni e Centri Diurni Integrati ed altre strutture con carattere animativo e socializzante, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché comunità-alloggio per portatori di handicap;
- attività di assistenza infermieristica, sanitaria e riabilitativa in comunità residenziali e semiresidenziali, nonché, ogni altra incombenza che assicuri la funzionalità delle stesse;
- attività e servizi di trasporto delle persone con particolare riferimento al trasporto a favore di persone disabili, anziani e minori;
- servizi di ristorazione e conferimento pasti (anche a domicilio) e somministrazione di alimenti e bevande in particolare modo a favore di persone disabili, anziani e minori;
- asili nido, nidi in famiglia e nidi aziendali;
- processi di formazione professionale continua e di aggiornamento a favore dei soci, dei propri organi direttivi e del

personale dipendente che opera nei servizi socio-sanitari as-

sistenziali gestiti, nonché, corsi di qualificazione aperti alle comunità e finalizzati al conseguimento dei titoli necessari a svolgere le attività di cui all'oggetto sociale;

- svolgimento di attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa, a scopo terapeutico o riabilitativo, il tutto sia direttamente sia in collaborazione con altri enti e/o istituti con oggetto similare a quello delle cooperative sociali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa all'oggetto sociale, o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali e quindi compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Numero e categorie di soci.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- Mettono a disposizione le proprie esperienze maturate nell'ambito della gestione di strutture ricettive per anziani e poliambulatoriali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori, che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991.

Possono essere soci cooperatori, sussistendone i requisiti di legge, anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle della Cooperativa, o partecipano a società che, per la loro attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa stessa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e contribuiscano materialmente al raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero, in qualsiasi altra forma anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purchè compatibile con lo status di socio.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la presentazione di lavoro del socio stesso, nonché il relativo trattamento economico e normativo, sono disciplinati da apposito Regolamento redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Art. 7 - Soci volontari.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare i limiti numerici indicati dalla legge con riferimento al numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da

effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con Ammi-

nistrazioni Pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto i parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV - IL RAPPORTO SOCIALE.

Art. 8 - Domanda di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) La categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) Per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che si intende svolgere nella Cooperativa.
- d) L'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) L'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge né dovrà essere inferiore all'importo della quota versata da ciascun socio al momento della costituzione;
- f) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica o la sede legale;
- b) L'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) La qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Nel caso in cui la società intenda respingere la domanda di adesione, l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante socio. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il limite di termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-

sione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

art. 9 - Obblighi dei soci.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a. Al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo,

- Dell'importo delle quote sottoscritte;

- Del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b. All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c. Al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo; per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da effettuarsi con la lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 cod. civ., può recedere il socio:

a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) Che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) Che abbia raggiunto i requisiti di legge per avere diritto alla pensione. La dichiarazione di esercizio del diritto di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 12 - Esclusione.

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 cod. civ., nei confronti del socio che:

a) Non sia più in grado di concorrere al raggiungere degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- Per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- Per i soci volontari: la presentazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) Risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) Si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti di contratti ad altro titolo verso la società;

d) In qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) Nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso e/o di esclusione del socio lavoratore, consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la società.

Art. 13 - Delibere di recesso ed esclusione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 - Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a

condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo Amministrativo.

Alternativamente spetta agli stessi il rimborso delle quote secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 15 - Liquidazione.

La liquidazione delle azioni sottoscritte ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio deceduto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme effettivamente versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione non comprende le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per motivi indicati nell'art. 12, lett. b), c), d) e f) oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra, ferme le norme inderogabili di legge.

Comunque la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 - Elementi costitutivi.

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) Dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da un numero illimitato di quote ciascuna con un va-

lore nominale di euro 25 (venticinque). Il valore complessivo

delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) Dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) Dalla riserva straordinaria;

5) Da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda sottoporre a pegno o vincolo e/o comunque trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata R.R. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio. Il Provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2530 del Codice Civile.

Art. 19 - Bilancio d'esercizio.

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a favore delle quali opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-

colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) A riserva legale nella misura non inferiore al 30 per cento;

b) Ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 59/1992

c) Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 come previsto dalla legge medesima.

L'assemblea deve in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili che non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Art. 20 - Ristorni.

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni potranno essere erogati mediante erogazione diretta. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma 2, lett. b) della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento interno e sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) La qualifica/professionalità;

c) I compensi erogati;

d) Il tempo di permanenza nella società;

e) La tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi.

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 22 - Decisioni dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino alme-

no un terzo dei voti spettanti a tutti soci sottopongano alla

loro approvazione.

In ogni caso sono riservate all'Assemblea dei soci:

- 1) approvare il bilancio, destinare gli utili e ripartire i ristorni;
- 2) approvare il bilancio sociale;
- 3) procedere alla nomina degli amministratori;
- 4) procedere all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 6) approvare i regolamenti interni;
- 7) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8) erogare compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n. 142/2001;
- 9) approvare il regolamento di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001 ;
- 10) definire il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e) , della legge n. 142/2001 ;
- 11) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 12) modificare l'atto costitutivo;
- 13) effettuare operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Essa ha luogo almeno una volta nell'anno.

Art. 23 - Assemblee

Con riferimento alla materie indicate ai punti 11) e 12) del precedente articolo 22 e in tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo, anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A.R. inviata agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali; la convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo telefax o posta elettronica, con avviso di ricezione, da inviarsi almeno quattro giorni prima dell'adunanza; nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo,

la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti ovvero risultano informati della riunione degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci e/o revisore contabile) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società; da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e non si oppongono.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno due soci intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto.

L'Assemblea dei soci, sia in prima che seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Sono fatte salve diverse maggioranze richieste dalla legge.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della legge n.

142/2001, le relative delibere devono essere adottate con vo-

to favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci lavoratori risultanti dal libro soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 25 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 26 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 3 altri soci aventi diritto al voto. La delega può essere conferita ai soci che siano amministratori della società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

Si applica in quanto compatibile l'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Collegio di Amministrazione e, in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina del segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Organo Amministrativo.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci, ovvero, tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Gli amministratori non possono

essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Art. 29 - Compiti dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati per legge all'Assemblea. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma 2, del Codice Civile. L'Organo Amministrativo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisandone i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nonché, l'eventuale compenso per l'opera prestata.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 30 - Convocazioni e deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in luogo anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 31 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 32 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il comma 3 dell'art. 2389.

Art. 33 - Rappresentanza legale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché, la firma sociale libera e disgiunta, con i pieni poteri previsti dalla Statuto.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a

qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli

ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrative, e in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero i Consiglieri Delegati nell'ambito dei loro poteri, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 - Organo di Controllo

Qualora lo ritengano opportuno o sia obbligatorio ai sensi di legge, i soci nominano, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o revisore, ai sensi e per gli effetti dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 del Codice Civile.

L'organo di controllo è costituito, secondo la scelta effettuata di volta in volta con decisione dei soci, da un Organo monocratico oppure da un Organo collegiale per la composizione ed il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento e Liquidatori

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-*duodecies* e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 52

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinandone i criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti. Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che

possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve di devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Gianluca Vegini.

F.to: Giuseppina Sormanni.

F.to: Tatiana Menni.

F.to: Bronco Marco.

F.to: Pietro Turconi notaio - (impronta del sigillo).

18 di 18